

è un arretrato di 600 cause e più, e non proposi per essa veruna misura eccezionale, perchè confido che mediante una seduta straordinaria, alla quale dietro invito del Ministero ha aderito quella Corte, forse si potrà fare scomparire tale arretrato; intanto però, ben lungi dal potere togliere dalla stessa qualche membro, sarebbe desiderabile di accrescerne il numero.

Quindi sta sempre che non avvi mezzo fuorchè quello che sottoposi all'approvazione della Camera.

**CHIAVES.** Vorrei dare una breve spiegazione ed osservare che l'arretrato presso la Corte di Torino, a cui accennava l'onorevole guardasigilli, dipendeva da ciò che nelle scorse ferie non si riferirono che cause sommarie, essendosi fatto uno studio di formare una specie di fondo di cause ordinarie per avere poi di che riempire le udienze le quali verrebbero in progresso di tempo tenute.

Devo poi notare alla Camera un fatto di cui molti, ancorchè non legali, se ne saranno avveduti, che cioè le cause in appello vanno di molto scemando, imperocchè, essendo aumentate d'assai le spese dei litigi, moltissimi, dopo l'emanazione di una sentenza di primo giudizio, difficilmente cercano di andare in appello e si curano meglio di transigere.

Quindi è una specie di anomalia, con questo fatto che è costante della diminuzione delle cause d'appello, il venire oggi ad istituire una nuova classe temporaria per la Corte d'appello di Casale.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti se la Camera intenda venga chiusa la discussione generale e passare alla discussione degli articoli; così coloro che intendono di respingere la legge, voteranno contro.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

Darò lettura degli articoli.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io desidererei che si mettesse in votazione l'articolo proposto dal Ministero, non potendo accettare l'emendamento proposto dalla Commissione; inoltre credo che la redazione proposta dalla Commissione sia meno esatta.

**SINEO, relatore.** La Commissione adotta la redazione del Ministero.

**PRESIDENTE.** « Art. 1. È istituita presso la Corte d'appello di Casale una classe temporaria composta di sette membri, il più anziano dei quali ne avrà la presidenza. »

Il deputato Boggio, come ha inteso la Camera, propone invece il seguente emendamento a questo e a tutti gli altri articoli successivi:

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla spedizione delle cause arretrate presso la Corte d'appello di Casale, col delegarvi temporariamente alcuni consiglieri delle altre Corti d'appello del regno. »

**SINEO, relatore.** Io prego la Camera di considerare con somma attenzione i termini dell'emendamento proposto dall'onorevole Boggio, e di riflettere intorno alle conseguenze che ne nascerebbero qualora fosse adottato.

L'ufficio del giudice è certamente uno dei più delicati che si possano esercitare nella società: si deve cercare

nei giudici non solo l'intelligenza, la dottrina, ma anche qualità più preziose dell'intelligenza e della dottrina, quelle del cuore. Si richiede in essi quella somma delicatezza, quella probità squisita senza la quale non si può avere fiducia negli uomini che hanno da esercitare un così nobile incarico. La magistratura fu sempre considerata nel nostro paese, anche sotto il Governo assoluto, come una specie di sacerdozio. Una volta che un cittadino veniva onorato di una carica nella magistratura, un rispetto singolare attorniava la sua persona, un rispetto che era professato anche dai più intimi consiglieri del Monarca.

Trovare gli individui che siano degni di essere rivestiti di questo venerato sacerdozio non è sempre facile cosa, e bisogna pertanto anche agevolare a quelli che sono in grado di dedicarsi a questa nobile carriera la loro accettazione, bisogna dare loro, per quanto è possibile, qualche allettamento.

Un buon giudice debbe essere peritissimo giureconsulto, e avere tutte le doti di un buon avvocato; debbe avere di più potuto acquistare, nell'intera sua vita, quella stima che ispira fiducia a coloro tra i quali debbe pronunciare le sue sentenze.

Da queste considerazioni nacque anche nel nostro paese, prima del Governo costituzionale, una specie di inamovibilità di fatto, la quale, poscia sancita dallo Statuto, debbe essere rispettata in tutte le sue conseguenze. In quanto a me la vorrei rispettata anche in coloro che non hanno ancora l'inamovibilità legale.

Io non credo che possa essere in facoltà dell'onorevole guardasigilli di mandare un consigliere, quantunque non abbia peranco compiuto il suo triennio, di mandarlo, dico, da Ciamberti a Cagliari per motivi di servizio. Se il guardasigilli facesse simile uso della facoltà di trasferire gli impiegati amovibili dell'ordine giudiziario, posso assicurare la Camera che in pochi anni si sarebbe rovinata la magistratura.

Chi è che abbia ingegno e studio sufficiente e la reputazione necessaria, il quale accetterebbe la prospettiva di essere a solo arbitrio del ministro traslocato da Ciamberti a Cagliari?

Chi intraprende la carriera della magistratura, fa il suo conto di avere un discreto compenso, che certo è lontano da quello che si può trovare nell'esercizio di una professione liberale con eguale grado d'ingegno e di dottrina. Si contenta di un tenue assegnamento, perchè nello stesso tempo si assicura il modo di starsene onorato e tranquillo nel suo paese, in cui lo trattengono i suoi affetti ed i suoi interessi. Se invece gli si dicesse da principio che egli potrà essere allontanato secondo i bisogni semplicemente del servizio, egli seguirebbe ben altra via.

Di questa verità ciascuno ha potuto convincersene quando abbiamo avuto un guardasigilli, il quale ha creduto che il bene del servizio volesse che un consigliere di Ciamberti, che era uno dei più stimati per dottrina e per ingegno, fosse trasferito a Genova, e così fu. Ma che cosa è avvenuto? Quel consigliere si è dimesso,